



Il Commercialista Online.it

Venafro, 04/05/2016

Oggetto: dichiarazione dei redditi – elenco degli oneri detraibili/deducibili

Anche quest'anno a seguito delle consuete, frenetiche, novità normative, si è in parte modificata la mappa di riferimento degli oneri che possono far **risparmiare le tasse** al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Per questo motivo riteniamo di fare cosa utile nell'inviarvi, in forma schematica, l'elenco di tutti gli oneri deducibili/detraibili che si possono indicare nella dichiarazione dei redditi. Va sottolineato che al di là della breve descrizione, i presupposti per ottenere il beneficio in dichiarazione sono spesso assai complessi e articolati, pertanto l'indicazione va considerata solo orientativa.

Per vostra comodità sono stati separatamente evidenziati gli oneri deducibili/detraibili riferibili esclusivamente al contribuente rispetto a quelli sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, nonché quelli sostenuti nei confronti anche di familiari non a carico.

Laddove lo riteniate utile, potete restituirci il modello indicando il vostro nome e spuntando le voci che ritenete possano riguardarvi. Ciò potrebbe essere di ausilio al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi per evitare che qualche cosa possa sfuggire.

Diversamente auspichiamo che il modello possa risultarvi comunque utile.

Cordiali saluti

Dott.ssa Michela Edma Vernieri Cotugno

Dichiarazione redditi anno 2015

Prospetto di ausilio per la individuazione degli oneri detraibili/deducibili

Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (detrazione 19%). Per la nozione di familiari a carico si veda oltre

- spese sanitarie
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili
- spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili
- spese per l'acquisto di cani guida
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000
- premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001
- spese per attività sportive praticate da ragazzi
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

- per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta

Michela Edma Vernieri Cotugno

Dottore Commercialista – Revisore Contabile



Il Commercialista Online.it

- per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di **altri familiari** non autosufficienti
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
- per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di **asili nido** da parte dei figli
- spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente
- spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 31 gennaio 2016

Spese sostenute dal contribuente esclusivamente nel proprio interesse (detrazione 19%)	
Varie	<ul style="list-style-type: none">• spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica• spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse• spese per intermediazione immobiliare prima casa di abitazione• spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi• spese veterinarie• altre spese detraibili (ipotesi particolari, tra cui quelle indicate con il cod. 99 nella Sezione Oneri detraibili della Certificazione Unica)
Interessi	<ul style="list-style-type: none">• per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale• per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili• per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio• per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale• per prestiti o mutui agrari
Erogazioni liberali	<ul style="list-style-type: none">• alle società ed associazioni sportive dilettantistiche• alle società di mutuo soccorso• a favore delle associazioni di promozione sociale• erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"• spese relative a beni soggetti a regime vincolistico• per attività culturali ed artistiche• a favore di enti operanti nello spettacolo• a favore di fondazioni operanti nel settore musicale• erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado• erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato
Oneri detraibili con percentuali diverse dalle precedenti	
Spese con detrazione	<ul style="list-style-type: none">• erogazioni liberali ai partiti politici

2

Michela Edma Vernieri Cotugno
Dottore Commercialista – Revisore Contabile



Il Commercialista Online.it

del 26%	<ul style="list-style-type: none">• erogazioni liberali alle ONLUS (passa da 2.065 a 30.000 euro annui l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui è possibile fruire della detrazione)
Spese con detrazione 36, 41, 50 e 65%	<ul style="list-style-type: none">• spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo• spese per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati• spese per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
Spese con detrazione 55 e 65%	<ul style="list-style-type: none">• spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti• spese per interventi sull'involucro degli edifici esistenti• spese per l'installazione di pannelli solari• spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale• acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
Spese recupero edilizio e acquisto mobili 50%	<ul style="list-style-type: none">• detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio• spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da collocare in immobili oggetto di ristrutturazioni edilizie.
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione	<ul style="list-style-type: none">• detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale• detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale• detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale• detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro• detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani
Altre detrazioni	<ul style="list-style-type: none">• investimenti in start up• detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida• altre detrazioni (tra cui Borse di studio di Regioni o province di Trento e Bolzano; donazioni all'Ospedale Galliera di Genova)
Oneri deducibili - Spese sostenute nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico	
<ul style="list-style-type: none">• contributi previdenziali e assistenziali• contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale• contributi per forme pensionistiche complementari e individuali• spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente	
Oneri deducibili - Spese sostenute dal contribuente esclusivamente nel proprio interesse	

Michela Edma Vernieri Cotugno
Dottore Commercialista – Revisore Contabile



Il Commercialista Online.it

- assegni periodici corrisposti al coniuge
- contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative
- erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco
- somme restituite al soggetto erogatore (es. retribuzioni percepite in eccedenza)
- rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri
- investimenti in start-up
- spese per acquisto o costruzione di abitazioni non di lusso cat. energetica A o B, date in locazione a canone agevolato

Chi sono i familiari a carico

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2015 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Come si calcola il limite di reddito di 2.840,51 euro

Devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio
- per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd regime dei minimi)
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Michela Edma Vernieri Cotugno
Dottore Commercialista – Revisore Contabile



Il Commercialista Online.it

Possono essere considerati a carico anche i seguenti **altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi)
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

Modalità di deduzione spese per figli e spese sostenute dagli eredi

Spese sostenute per i figli	Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se si intende ripartire le spese in misura diversa dal 50%, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa
Spese sostenute dagli eredi	Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Michela Edma Vernieri Cotugno
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

5

Michela Edma Vernieri Cotugno
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Iscritta O.d.c. Ed Esperti Contabili di Isernia nr 113/A
mail: info@ilcommercialistaonline.it
Studio in Venafro – Viale Vittorio Emanuele III n. 66

P.IVA 00855810941 – C.F. VRN MHL 74R62 F839T
PEC: m.vernieri@gigapec.it
Tel. 0865.901605 – Fax 0865.904377